

Ai gentili clienti  
Loro sedi

## Riforma del mercato del lavoro: restrizioni sulle collaborazioni "a partita IVA"

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, con la **L. 28.6.2012 n. 92** (Riforma del mercato del lavoro) e le modifiche apportate dalla L. 7.8.2012 n. 134 di conversione del **DL 22.6.2012 n. 83** (Decreto sviluppo), sono state introdotte importanti **novità circa l'impiego di soggetti titolari di partita IVA all'interno di aziende o studi**. In particolare, si è stabilito che **il rapporto di lavoro autonomo "a partita IVA" venga considerato rapporto di collaborazione coordinata e continuativa** qualora ricorrano **almeno due** dei seguenti presupposti: **(i)** la collaborazione con lo stesso committente abbia una durata **complessiva superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi**; **(ii)** **il compenso derivante da tale collaborazione costituisca più dell'80% dei corrispettivi annui** complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di 2 anni solari consecutivi; **(iii)** il collaboratore disponga di una **postazione fissa di lavoro presso la sede del committente**. L'introduzione dei nuovi presupposti fa sì che **non spetti più agli organi di vigilanza** (in sede ispettiva) **o al lavoratore** (in sede giudiziale) **dimostrare che il rapporto non abbia carattere effettivamente autonomo**, ma che sia **il committente a dover provare la genuinità della prestazione**. **La disciplina non si applica** con riferimento **alle prestazioni rese nell'esercizio di attività professionali**, con iscrizione ad un ordine professionale ovvero presso appositi albi o registri, e per quelle **caratterizzate da elevate competenze teoriche o capacità tecnico-pratiche e da una redditività minima** fissata per legge.

### Quadro Normativo

L'articolo 1 co. 26 della **L. 92/2012** ha inserito il nuovo art. 69-bis ("*Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo*") all'interno del **DLgs. 276/2003 (riforma Biagi)**.

## OSSERVA

L'introduzione del nuovo art. 69-bis all'interno del DLgs. 276/2003 ha la finalità di razionalizzare il ricorso alle collaborazioni rese da titolari di partita IVA, contrastando in particolar modo il fenomeno delle **"false partite IVA"**, ossia rapporti lavorativi formalmente inquadrati nell'ambito dell'autonomia, ma **che, in realtà, mascherano altre tipologie di lavoro (parasubordinato o, addirittura, subordinato)**.

Con l'art. 46-bis del DL 83/2012 convertito, entrato in vigore il **12 agosto 2012**, il legislatore ha, peraltro, tempestivamente introdotto alcune modifiche alla riforma di cui alla L. 92/2012. In particolare, **si è esteso a due anni solari l'arco temporale nel quale verificare i presupposti per la riqualificazione dei suddetti rapporti.**

## Decorrenza

La L. 92/2012 è entrata **in vigore il 18 luglio 2012** (con la precisazione che **le modifiche apportate dal DL 83/2012 convertito sono in vigore dal 12 agosto 2012**). L'applicazione della norma descritta è, per ora, **limitata ai rapporti instaurati successivamente a tale data.**

**Per i rapporti in corso troverà, invece, applicazione dopo il decorso di 12 mesi**, consentendo alle parti di procedere all'adeguamento dei contratti in essere.

## Presupposti per l'inquadramento del rapporto come co.co.co.

In base alla nuova disciplina, le prestazioni rese da una persona titolare di partita IVA sono **considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a meno che il committente riesca a fornire la prova contraria**, qualora ricorrano **almeno due** di questi presupposti:

- **durata** complessiva della collaborazione con il medesimo committente **superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi**;
- **compenso** derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, di ammontare **superiore all'80% dei corrispettivi annui** complessivamente percepiti dal collaboratore **nell'arco di 2 anni solari consecutivi**;
- disponibilità di una **postazione fissa di lavoro** presso una delle sedi del committente.

## OSSERVA

Il meccanismo utilizzato dalla Riforma del lavoro è quello dell'introduzione di una **presunzione legale relativa**. Questo significa che, **al ricorrere dei descritti requisiti di presunzione e in assenza di prova contraria, ha luogo una riqualificazione del rapporto di lavoro come**

### **collaborazione coordinata e continuativa.**

L'onere della prova si sposta in capo al committente: a lui, e non più al lavoratore o agli organi di vigilanza, spetta **dimostrare il carattere effettivamente autonomo della prestazione resa dal collaboratore titolare di partita IVA e l'insussistenza degli elementi della continuità e del coordinamento.**

### **Esclusioni**

A prescindere dall'eventuale sussistenza dei requisiti sopracitati, **la nuova norma non opera mai nei seguenti casi:**

#### **→ prestazione lavorativa che presenti congiuntamente i seguenti requisiti:**

- ⇒ prestazione connotata da **competenze teoriche di grado elevato** acquisite attraverso significativi percorsi formativi ovvero da **capacità tecnico-pratiche** acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;
- ⇒ prestazione svolta da un soggetto titolare di un **reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore** a 1,25 volte il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali alle Gestioni dei commercianti e degli artigiani, di cui all'art. 1 co. 3 della L. 2.8.90 n. 233.

### **OSSERVA**

Il "minimale" da prendere in considerazione per il calcolo del contributo IVS dovuto da tali categorie per il 2012 è pari a 14.930,00 euro. Tale importo, moltiplicato per 1,25, definisce in **18.662,50 euro annui il reddito minimo da lavoro autonomo** richiesto ai fini del non assoggettamento alla presunzione normativa.

**→ prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali** per le quali l'ordinamento richieda l'iscrizione ad un Ordine ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati, dettando specifici requisiti e condizioni. Un apposito **Decreto Ministeriale, da emanare** entro tre mesi dall'entrata in vigore della norma (18 ottobre 2012), **specificherà le attività** a cui l'esclusione va riferita.

### **OSSERVA**

Dall'applicazione della nuova norma è stato espressamente **escluso il mondo dei professionisti**. La volontà del legislatore è quella di salvaguardare le situazioni caratterizzate da elevate competenze teoriche e da elevata redditività o, comunque, le situazioni diversamente regolamentate, come è tipicamente nel caso delle attività professionali "protette".

---

## **Conseguenze dell'inquadramento del rapporto come co.co.co.**

---

Nei casi di operatività della presunzione introdotta dalla legge, qualora il committente non sia riuscito a fornire la prova contraria, la prestazione del titolare di partita IVA viene riqualficata come collaborazione coordinata e continuativa, implicando **l'integrale applicazione delle norme che disciplinano tale rapporto:**

- sia sotto il profilo fiscale e previdenziale;
- sia sotto il profilo civilistico, con l'applicazione degli artt. 61 e ss. del DLgs. 276/2003, in materia di contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, a meno che la collaborazione non abbia caratteristiche tali da risultare esclusa dal relativo ambito di applicazione (è il caso delle collaborazioni occasionali, di cui all'art. 61 co. 2 del DLgs. 276/2003, oppure delle collaborazioni di professionisti iscritti ad Albi, di cui al terzo comma del medesimo articolo).

### **OSSERVA**

→ Con riferimento al **trattamento fiscale** della prestazione lavorativa, la riqualficazione del rapporto in collaborazione coordinata e continuativa **non consente più**, tra l'altro, **di avvalersi del regime dei minimi**, eventualmente applicato dal titolare di partita IVA, **con tassazione agevolata al 5%**.

→ **Dal punto di vista previdenziale** si segnala che, in base al co. 5 del nuovo art. 69-bis del DLgs. 276/2003, quando la prestazione lavorativa si configura come collaborazione coordinata e continuativa, **gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dell'INPS sono a carico del committente per i 2/3** e a carico del collaboratore per 1/3.

→ L'applicazione della disciplina sulle collaborazioni coordinate e continuative con riferimento ai rapporti precedentemente qualificati come "a partita IVA", può altresì determinare l'ulteriore trasformazione degli stessi in **rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato**. E' il caso del rapporto di lavoro autonomo con partita IVA ricondotto a collaborazione coordinata e continuativa **senza la presenza di uno specifico progetto**, il quale, in base a quanto prescritto dall'art. 69 co. 1 del DLgs. 276/2003, viene trasformato automaticamente e immediatamente in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con l'applicazione della relativa normativa fiscale e previdenziale.

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*** Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**